



Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78 del Registro

Addi, 11-11-2024.

Oggetto: Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCN Comparto Funzioni locali 16/11/2022 e art. 1, comma 124, L. 30dicembre n.145, con il Comune di Roccamena per l'utilizzo del dipendente Geom. Francesco Foto, inquadrato nell'area degli istruttori e modifica deliberazione n. 52 de 26/07/2024 - Autorizzazione alla stipula convenzione.

L'Anno **duemilaventiquattro** il giorno **undici** del mese di **novembre** alle ore **18:18** e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **DAMIANO SCALICI** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

DAMIANO SCALICI	Sindaco	Presente
NATALE CARUSO	Assessore	Presente
Maria Concetta Enea	Assessore	Assente
Anna Giani'	Assessore	Assente
Domenica Prestigiacomò	Assessore	Presente in videoconferenza

Presenti 3 - Assenti 2

Partecipa alla riunione **Claudia Faranda** in qualità di **Segretario Comunale**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sulla proposta relativa all'oggetto sopraindicato.

DELIBERA DI GIUNTA n. 78 del 11-11-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE, Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'artt. 5 e 6 della L.R. 07/2019, attestando di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, nè in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno relaziona quanto segue:

Visto l'art. 51 della Legge n. 142 dell'08/06/1990 e successive modifiche ed integrazioni introdotto dalla Legge n. 48/91 e della L.R. n. 23/98;

Vista la Determina Sindacale n. 12 del 01/07/2024 con la quale alla Dott.ssa Marianna Gallina è stato prorogato il conferimento incarico, di Responsabile del Settore I Affari Istituzionali e Generali – Servizi Socio Assistenziali, di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) ed attribuite le funzioni di cui all'art. 51 comma 3 della Legge 142/90 e ss.mm. ed integrazioni, introdotto dalla L.R. n.48/91 e dalla L.R. n. 23/98 fino al 31/12/2024;

Ritenuta pertanto, la competenza del Responsabile del I Settore in ordine all'argomento indicato in oggetto, sulla base delle competenze stabilite dal vigente funzionigramma;

Premesso che questo Ente, al fine di garantire la funzionalità dell'organizzazione del IV Settore e nello specifico del Servizio Lavori Pubblici, ha inoltrato al Comune di Roccamena con nota prot. n.7333 del 05/06/2024, la richiesta del nulla-osta all'utilizzo del Geom. Francesco Foto, Dipendente del Comune di Roccamena, appartenente al profilo professionale "Area degli Istruttori", a prestare attività lavorativa presso il Comune di Torretta per n. 18 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 e ss. m. ed i., dalla data odierna e fino al 30/06/2027;

Che il Comune di Roccamena, con nota del 06/06/2024 prot. n. 4831, acclarata al prot. dell'Ente al n. 7403 del 07.06.2024, ha trasmesso il nulla osta, autorizzando il Geom. Francesco Foto, a svolgere attività lavorativa per n. 18 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro, fino al 31.12.2024;

Che con deliberazione n. 52 de 26.07.2024 la Giunta comunale ha autorizzato il ricorso all'istituto previsto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 per l'utilizzo del dipendente del Comune di Roccamena, geom. Foto Francesco, appartenente al profilo professionale "Area degli Istruttori" per l'effettuazione di attività lavorativa aggiuntiva subordinata temporanea in favore del Comune di Torretta per n. 18 ore settimanali fino al 31 dicembre 2024, fuori dall'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004 e ss. m. ed ii.;

Che con nota prot. n. 14116 del 24.10.2024 il Comune di Torretta ha chiesto al Comune di Roccamena la modifica del rapporto giuridico già in essere con il dipendente, da "scavalco di eccedenza in scavalco condiviso, ritenendo più opportuna e funzionale l'utilizzazione in forma associata del dipendente per n. 24 ore settimanali, Geom. Francesco Foto, Profilo professionale "Area Istruttori" (ex categoria "C1"), per come disciplinato ai sensi degli artt. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 e art. 1, comma 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145 ;

Che il Comune di Roccamena con deliberazione G.C. n.53 del 26/09/2024 approvava lo schema di convenzione per consentire l'utilizzo mediante "scavalco condiviso" del dipendente Francesco Foto per n. 10 ore settimanali presso il Comune di Torretta e per un periodo di mesi sei decorrenti dalla data del 1 ottobre 2024, ovvero dalla diversa data di sottoscrizione della convenzione;

Che il comune di Roccamena con nota prot. n. 7861 del 27.10.2024, ricevuta da Comune di Torretta al prot. n. 12707 del 27.10.2024, trasmetteva la sopracitata deliberazione GC. n. 53/2024 ;

Che, con nota prot. 8663 del 28.10.2024, assunta da questo Ente al prot. n. 14241 di pari data, il Comune di Roccamena, autorizzava altresì il ricorso all'istituto previsto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per l'utilizzo del dipendente del Comune di Roccamena, geom. Foto Francesco, per 14 ore settimanali a decorrere dal 1 novembre 2024 sino al 30 Aprile 2025;

Preso Atto che il dipendente ha dichiarato il suo consenso all'espletamento dell'attività lavorativa presso il Comune di Torretta;

Visto :

l'art. 2 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

gli artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;

☒ l'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche amministrazioni di organizzarsi e di gestire in forma associata servizi e funzioni, mediante diverse forme di associazionismo;

☒ la flessibilità organizzativa, introdotta dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e le norme di finanza pubblica hanno ulteriormente contribuito a promuovere fenomeni di natura pattizia tra le amministrazioni per meglio rispondere all'interesse pubblico, prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di avvalersi di personale di altri Enti, sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

☒ in aggiunta alle sopra indicate ipotesi, l'art. 23 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 16.11.2022, riproducendo in sostanza la disciplina già introdotta dall'art. 14 del vigente C.C.N.L. per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 22/01/2004, prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, di utilizzare con il consenso dei lavoratori interessati personale assegnato da altri Enti, cui si applica il medesimo C.C.N.L., per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione;

Tenuto conto che la struttura amministrativa del Comune di Roccamena ha necessità di garantire la continuità e le numerose incombenze del servizio presso cui è incardinato il dipendente Francesco Foto, sicché ha ritenuto necessario operare, limitatamente alla durata della convenzione per l'utilizzo della stessa, l'estensione dell'orario di lavoro del suddetto dipendente integrandolo di dieci ore settimanali;

Considerato che:

in base alla disciplina contrattuale del comma 2 dell'articolo 23 del CCNL del 16.11.2022, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore, rimanendo esclusa, pertanto, ogni possibilità di modifica contrattuale;

il suddetto art. 23 del CCNL prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del prestatore di lavoro;

al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL in argomento;

DELIBERA DI GIUNTA n. 78 del 11-11-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e

s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

per l'effetto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso;

Ritenuto, pertanto, che lo strumento giuridicamente idoneo a disciplinare l'utilizzo condiviso delle prestazioni lavorative di un dipendente sia quello della Convenzione, come richiamata dalla disciplina contrattuale di riferimento;

Ravvisata la necessità di regolare con la predetta apposita convenzione i profili essenziali della utilizzazione congiunta del dipendente, al precipuo fine di disciplinare i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

Accertato che non può essere superato il limite delle 48 ore settimanali e che quindi il dipendente presterà attività lavorativa complessiva presso il comune di Torretta per n. 24 ore ;

Rilevato che occorre procedere alla modifica della deliberazione n. 52 de 26.07.2024 con la quale la Giunta comunale ha autorizzato il ricorso all'istituto previsto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 per l'utilizzo del dipendente del Comune di Roccamena, geom. Foto Francesco, appartenente al profilo professionale "Area degli Istruttori" per la prestazione dell'attività lavorativa di n. 18 ore relativamente alle ore di lavoro da espletare ed alla decorrenza e durata ;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all'approvazione dell'allegato, parte integrante e sostanziale, schema di Convenzione, ai sensi dell'art. 23 del CCN Comparto Funzioni locali 16/11/2022 e art. 1, comma 124, l. 30 dicembre n.145, con il Comune di Roccamena per l'utilizzo del dipendente geom Francesco Foto, inquadrato nell'area degli istruttori, modificando la deliberazione n. 52 de 26/07/2024 relativamente alle ore di lavoro da espletare che si riducono ad ore 14 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione fino alla scadenza della stessa;

Visto l'art 23 del vigente CCNL;

Visto l'OREL;

Visto il D Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Propone alla Giunta Comunale di Deliberare

per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente riportati.

1. Di approvare l'allegato, parte integrante e sostanziale, schema di convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCN Comparto Funzioni locali 16/11/2022 e art. 1. comma 124, l.30 dicembre n.145, con il Comune di Roccamena) che prevede l'autorizzazione del dipendente del Comune di Roccamena, Geom. Francesco Foto, inquadrato nell'area degli Istruttori (ex Categoria C, Posizione Economica C1) a prestare attività lavorativa presso il Comune di Torretta, ai sensi dell'art. 23 CCNL del 16.11.2022, per sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di convenzione e per n. 10 ore settimanali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Enti.

2. Di dare atto che il Comune di Torretta si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Roccamena, Geom. Francesco Foto, inquadrato nell'Area degli Istruttore (ex Categoria C- Posizione Economica C1), ai sensi dell'art. 23 CCNL del 16.11.2022 per il periodo di utilizzo a tempo parziale e temporaneo per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione per un numero di 10 ore settimanali.

3. Di autorizzare sin d'ora il Responsabile del I Settore alla consequenziale sottoscrizione della convenzione già approvata dal Comune di Roccamena.

DELIBERA DI GIUNTA n. 78 del 11-11-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4. Di modificare la deliberazione n. 52 de 26/07/2024 relativamente alle ore di lavoro ed alla decorrenza dell'attività che si riducono ad ore 14 dalla data di sottoscrizione della convenzione fino alla scadenza della stessa dando atto che quanto in contrasto si intende revocato.

5. Di dare atto che l'attività prestata dal dipendente Foto Francesco non supererà il limite delle 48 ore settimanali e che quindi il dipendente presterà attività lavorativa complessiva presso il comune di Torretta, per n. 24 ore ed a carico dello stesso bilancio.

6. Di trasmettere al Comune di Roccamena il presente provvedimento per i provvedimenti consequenziali;

7. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere alla stipula della convenzione.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Marianna Gallina

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Marianna Gallina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Gallina Marianna

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario
Sottile Sandro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri espressi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 3

Totale voti contrari 0

Totale voti astenuti 0

DELIBERA

DELIBERA DI GIUNTA n. 78 del 11-11-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti gli atti ad essa correlati.

LA GIUNTA COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'Art. 12 della L.R. 44/1991;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 3

Totale voti contrari 0

Totale voti astenuti 0

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
DAMIANO SCALICI

Il/La Segretario Comunale
Claudia Faranda

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data: 08-11-2024

Il Responsabile del servizio

Gallina Marianna



Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA

N. 87 del Registro

Addi, 08-11-2024.

Oggetto: Approvazione schema di convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCN Comparto Funzioni locali 16/11/2022 e art. 1, comma 124, L. 30dicembre n.145, con il Comune di Roccamena per l'utilizzo del dipendente Geom. Francesco Foto, inquadrato nell'area degli istruttori e modifica deliberazione n. 52 de 26/07/2024 - Autorizzazione alla stipula convenzione.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario
Sottile Sandro

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ROCCAMENA E TORRETTA PER L'UTILIZZO IN FORMA ASSOCIATA (CD. "SCAVALCO CONDIVISO") DEL DIPENDENTE GEOM. FRANCESCO FOTO PER N. 10 ORE SETTIMANALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 23 CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/21 E 1, COMMA 124, L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

L'anno 2024, il giorno quattordici del mese di Novembre presso la sede del Comune di Torretta (PA),

TRA

il Comune di Roccamena nella persona del Dott. Francesco Foto nella qualità di Responsabile dei Servizi Amministrativi e del Personale, che agisce nel presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/00, in nome e per conto dell'Amministrazione, così come autorizzato con Deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 26/09/2024;

E

il Comune di Torretta, nella persona del Dott.ssa Marianna Gallina nella qualità di Responsabile del I Settore, che agisce, nel presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/00, in nome e per conto del predetto Ente, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 78 dell'11/11/2024;

PREMESSO:

- che con nota prot. n. 7375 del 11.09.2024 il Sindaco del Comune di Torretta, richiedeva, espressamente, la modificazione del rapporto giuridico già in essere con il dipendente di questo Ente, per come cennato in oggetto, e segnatamente, da "scavalco d'eccedenza" - ex art. 1, comma 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo definitivamente modificato dall'art. 28, D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 a - "scavalco condiviso", per come disciplinato ai sensi degli artt. 23 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 e 1, comma 124, L. 30 dicembre 2018, n. 145, per n. 24 ore settimanali e fino al 30 maggio 2027;
- che con nota prot. n.7766 del 24.09.2024 il Sindaco del Comune di Roccamena manifestava la propria disponibilità a consentire l'utilizzo mediante "scavalco condiviso" del dipendente Foto Francesco per n. 10 ore settimanali e per un periodo di mesi sei decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione;
- che il dipendente Foto Francesco (nato il 05/10/1965) ha in essere con il Comune di Roccamena un contratto di lavoro a tempo indeterminato per 24 ore settimanali ed ha espressamente manifestato la sua disponibilità ad accettare l'incarico da parte del Comune richiedente;
- che il Comune di Roccamena, previo assenso del dipendente Francesco Foto, con deliberazione di Giunta Comunale n.53 del 26/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse ha autorizzato, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2019/2021, il dipendente medesimo ad effettuare prestazioni lavorative presso il Comune di Torretta, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per dieci (10) ore settimanali per il periodo di mesi sei decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione estendendo l'orario di lavoro del dipendente di cui trattasi da 24 ore a 34 ore settimanali esclusivamente per il periodo di durata della convenzione approvandone il relativo schema;



- che l'attivazione della presente convenzione non genera delega di funzioni tra Enti i quali, pertanto, rimangono autonomi sia nelle decisioni che nelle modalità operative, riconducendo ai rispettivi organi apicali la piena responsabilità degli atti e dei provvedimenti posti in essere.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Con la presente convenzione le Parti disciplinano l'utilizzo condiviso a tempo parziale del dipendente Foto Francesco, ed ivi residente a Roccamena in Via Palermo n.2, appartenente all'area giuridica degli "Istruttori"(ex cat. C, posiz. Eco. C1), profilo professionale "Geometra", in atto incardinato presso il Settore Tecnico del Comune di Roccamena in forza di contratto a tempo indeterminato e part-time.

Art. 2 - Luogo

L'utilizzo condiviso comporta lo svolgimento temporaneo del servizio da parte del dipendente in argomento presso il Comune di Torretta per la durata stabilita dalla presente convenzione.

Art. 3 - Durata

La durata dell'utilizzo condiviso viene fissata con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente atto negoziale per un periodo di mesi sei.

Art. 4 - Tempi di utilizzo del personale

La prestazione di lavoro da svolgersi in favore del Comune utilizzatore (Torretta) è quantificata in 10 ore settimanali.

Al dipendente si applicano anche le soluzioni di flessibilizzazione dell'orario di lavoro, sia in entrata che in uscita, previste dalla vigente normativa contrattuale al fine di ottimizzarne l'impiego e permettere la massimizzazione dei risultati. Le modalità di accesso alle sedi (giorni ed orari) saranno determinate dal dipendente, sentiti i rispettivi Segretari, in base alle reciproche necessità dei due Enti.

Art. 5 - Gestione del rapporto di lavoro

Il dipendente è gestito funzionalmente da entrambi gli Enti, per quanto riguarda le attività di rispettiva competenza, mentre per ogni altro aspetto compreso il rapporto organico, esclusivamente dal Comune di Roccamena, in quanto titolare del rapporto di lavoro (es. corresponsione del trattamento economico, assunzione provvedimenti disciplinari, elaborazioni buste paga, versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, autorizzazioni incarichi esterni, etc.).

Il Comune di Torretta provvederà a trasmettere, con cadenza mensile, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrata ed in uscita, del suddetto dipendente, con gli eventuali giustificativi di assenza.



Le ferie e i permessi saranno autorizzati dal Comune di Roccamena, tenendo in considerazione anche le esigenze di servizio del Comune di Torretta che, per esigenze di tipo organizzativo, dovrà esserne preventivamente informato.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Roccamena notiziando il Comune di Torretta.

Art. 6 - Ripartizione delle spese

Il trattamento economico sarà corrisposto per intero dal Comune di Roccamena, ivi compreso il complessivo onere ricadente a carico del Comune di Torretta.

Per l'effetto, per il periodo di impiego del dipendente presso l'Ente utilizzatore, il trattamento economico spettante sarà anticipato dal Comune di provenienza.

Il Comune di Torretta si impegna a rimborsare al Comune di Roccamena, con cadenza bimestrale, la quota parte degli emolumenti anticipati rimodulati in proporzione all'effettivo monte ore di assegnazione, comprendenti il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL, nonché i relativi oneri riflessi ed IRAP relativi al periodo di validità della presente convenzione.

La rendicontazione delle somme dovute sarà comunicata con cadenza bimestrale dal Comune di Roccamena ed il Comune di Torretta provvederà al rimborso delle somme dovute entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Al dipendente è inoltre garantita l'erogazione degli incentivi che disposizioni di legge riconoscessero per lo svolgimento di funzioni attinenti il ruolo ricoperto o ad incarichi specifici attribuiti, nel rispetto dei Regolamenti vigenti nei singoli Comuni firmatari. Tali spese, e le relative liquidazioni, sono a carico degli Enti nel cui interesse verranno effettuate.

Eventuali altre forme di remunerazione, non rientranti nelle previsioni di cui sopra, saranno liquidate al dipendente dall'Ente presso il quale la relativa prestazione è stata effettuata.

Art. 7 - Gestione delle ferie

Le ferie e i permessi saranno autorizzati così come previsto dal precedente art. 5.

L'Ente utilizzatore consentirà al dipendente la fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dalle vigenti norme contrattuali in misura proporzionale al periodo di utilizzo parziale. A tal fine i competenti uffici degli Enti interessati provvederanno ad aggiornare i relativi dati all'inizio e al termine del periodo di utilizzo condiviso.

Art. 8 – Revisioni e possibili estensioni temporali della Convenzione

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti e dei profili esecutivi della presente Convenzione in prossimità della sua scadenza, al fine di valutare il possibile rinnovo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza del personale, ai medesimi patti e per la stessa durata, ovvero a una complessiva riformulazione.

La presente Convenzione può essere prorogata, sempre compatibilmente con quanto sopra, al fine di consentire alle Amministrazioni l'adeguata valutazione delle soluzioni esperibili per la gestione delle risorse umane.

Art. 9 - Controversie - Clausola compromissoria



Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 10 - Spese per stipula Convenzione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B", al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Qualora il dipendente impegnato nello svolgimento delle attività venga a conoscenza di dati, siano essi sensibili che non, di cui le parti sono titolari, lo stesso è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni previste dalle vigenti normative sulla tutela del segreto d'ufficio e della privacy.

Art. 12 - Risoluzione

L'utilizzo parziale è risolto, anche prima della scadenza, per uno dei seguenti motivi:

- a) recesso di una delle Amministrazioni coinvolte, qualora esigenze istituzionali, organizzative o funzionali comportino la necessità del rientro, da esercitare con almeno 90 giorni di preavviso;
- b) rinuncia del dipendente;
- c) cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se e in quanto necessari, di atti da parte degli organi competenti, ferma restando la disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il Comune di Roccamena
Dott. Francesco Foto



Per il Comune di Torretta
Dott.ssa Marianna Gallina

(firmato digitalmente)

Per presa visione, il dipendente
Geom. Francesco Foto